

ACCONTO IVA 2009 ENTRO IL 28.12.2009

Entro lunedì 28 dicembre 2009 (il 27, termine ordinario, cade di domenica), i soggetti tenuti alla liquidazione ed al versamento dell'IVA devono provvedere al versamento dell'acconto IVA 2009. Tre i metodi (alternativi) per determinare l'acconto dovuto.

Premessa: Il versamento dell'acconto IVA costituisce un anticipo del versamento d'imposta relativo all'esercizio in corso (2009), dovuto dai soggetti obbligati agli adempimenti di liquidazione e versamento periodico dell'IVA, in particolare, dai soggetti che effettuano:

- liquidazioni e versamenti mensili dell'IVA;
- liquidazioni e versamenti trimestrali dell'IVA.

Dell'acconto 2009 versato si dovrà tenere, poi, conto in sede di liquidazione annuale effettuata in base alla dichiarazione annuale IVA 2010 (periodo d'imposta 2009).

I soggetti obbligati: Sono tenuti al versamento dell'acconto IVA i contribuenti titolari di partita IVA tenuti alla liquidazione ed al versamento periodico dell'IVA (mensile o trimestrale) che rispondano ai seguenti requisiti soggettivi ed oggettivi:

SOGGETTI TENUTI AL VERSAMENTO DELL'ACCONTO IVA	
REQUISITI SOGGETTIVI	REQUISITI OGGETTIVI
il contribuente svolgeva già la sua attività nel periodo d'imposta precedente (2008) e continua ancora a svolgerla nel periodo d'imposta in corso (2009).	il contribuente si trovava in una posizione debitoria nel mese di dicembre 2008 (per i mensili), ovvero, nell'ultimo trimestre 2008 (per i trimestrali) e tale posizione debitoria persiste ancora nel 2009, per un ammontare superiore o uguale a € 103,29.

Sono obbligati al versamento dell'acconto IVA anche i contribuenti che, pur risiedendo all'estero, si sono identificati direttamente ai fini IVA nel territorio dello Stato.

Soggetti esonerati: Non devono versare, invece, l'acconto IVA i contribuenti che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- inizio attività nel corso del 2009;
- cessazione di attività nel corso del 2009, precisamente:
 - o entro il 30.11.2009, se mensili;
 - o ovvero, entro il 30.09.2009, se trimestrali;senza che siano dovuti versamenti IVA rispettivamente per il mese di dicembre (per i contribuenti mensili), o per il IV trimestre (per i contribuenti trimestrali);
- contribuenti che nell'ultima liquidazione periodica dell'anno precedente (2008) hanno evidenziato un credito d'imposta oppure un debito d'imposta dal quale deriverebbe un ac-

ACCONTO IVA 2009 ENTRO IL 28.12.2009

conto inferiore al minimo dovuto (€ 103,29);

- contribuenti che hanno una base di riferimento, per il calcolo dell'acconto, a credito (storico 2008 o presunto 2009);
- contribuenti che beneficiano del regime agevolato delle nuove iniziative produttive (c.d. "forfettino", art. 13, Legge n. 388/2000);
- contribuenti che sono usciti dal regime delle nuove iniziative produttive con decorrenza 2009 per rinuncia, decorrenza del triennio o superamento del limite dei ricavi o compensi;
- contribuenti che hanno aderito al regime dei minimi;
- contribuenti in regime agricolo di esonero
- contribuenti che esercitano attività di intrattenimento;
- contribuenti che nell'anno in corso (2009) hanno registrato solo operazioni esenti o non imponibili.

Le 3 modalità di calcolo dell'acconto: L'acconto IVA può essere determinato applicando uno dei seguenti tre metodi. Il contribuente ha la facoltà di scegliere la procedura di calcolo più conveniente, che sarà verosimilmente quella che darà luogo a minori oneri (contabili e/o di esborso finanziario).

- 1) metodo storico;
- 2) metodo previsionale;
- 3) metodo delle operazioni effettuate o analitico (o "metodo della pre-liquidazione).

Il metodo storico: in base al metodo storico, l'acconto IVA dovuto è pari all'88% del versamento dovuto per l'ultimo periodo di liquidazione dell'anno precedente (al lordo dell'acconto IVA precedente).

In particolare, la base di calcolo è data dall'Iva a debito risultante:

- dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre 2008, per i contribuenti mensili;
- dalla liquidazione periodica del quarto trimestre 2008, per i contribuenti trimestrali "speciali" o "per natura" (art. 74, comma 4, DPR n. 633/1972);
- dalla dichiarazione annuale Iva/2009 relativa al 2008 per i contribuenti trimestrali ordinari (o "per opzione") di cui all'art. 7, D.P.R. n. 542/1999.

Metodo previsionale: In luogo del metodo storico, il contribuente può utilizzare il metodo previsionale, che gli consente di calcolare l'acconto sulla base della stima delle operazioni che verranno effettuate fino alla chiusura del periodo di riferimento e, quindi, sulla base del dato previsionale 2009, anziché del dato storico del 2008.

In pratica, ferma restando la misura percentuale dell'acconto pari all'88%, l'importo calcolato sulla base del dato previsionale dovrebbe coincidere con quanto il contribuente ritiene di dover versare:

- nell'ultima liquidazione periodica dell'anno 2009, per i contribuenti mensili e per quelli trimestrali "speciali";

ACCONTO IVA 2009 ENTRO IL 28.12.2009

- in sede di dichiarazione annuale Iva/2010 (periodo d'imposta 2009), per i contribuenti trimestrali ordinari.

E' consigliabile utilizzare tale metodo solo se vi sono sufficienti margini di sicurezza, in quanto si potrebbe incorrere nella sanzione amministrativa prevista in caso di insufficiente versamento dell'acconto (30% di quanto non versato).

Metodo delle operazioni effettuate o analitico; Il contribuente può, in alternativa, decidere di utilizzare un terzo criterio di calcolo, detto "metodo delle operazioni effettuate" o "analitico", sicuramente più complesso dei precedenti, ma che consente di determinare l'"effettivo" ammontare dell'acconto dovuto dal contribuente tenendo conto di tutte le operazioni effettuate ai sensi dell'art. 6, DPR n. 633/72.

L'acconto, in tal caso, è pari al 100% dell'importo che risulterebbe effettuando entro il 28.12.2009 un'apposita liquidazione IVA.

Utilizzando il metodo in esame si dovrà, innanzitutto, determinare l'imposta dovuta (IVA a debito) sulla base delle annotazioni effettuate nel registro delle fatture emesse e dei corrispettivi, al netto dell'IVA a credito risultante dal registro degli acquisti (compresa quella relativa agli acquisti intracomunitari computati nell'IVA a debito), tenendo conto della relativa periodicità di liquidazione dell'imposta.

Di conseguenza, per quanto riguarda l'IVA a debito:

- il contribuente mensile dovrà fare riferimento al periodo 01.12 – 20.12.2009;
- il contribuente trimestrale (speciale o ordinario) dovrà fare riferimento al periodo 01.10 – 20.12.2009.

All'importo così ottenuto va aggiunta l'IVA a debito relativa alle operazioni effettuate fino al 20.12.2009 se non ancora annotate, non essendo decorsi i termini di fatturazione o registrazione.

Va considerato, infine, anche il riporto del saldo a credito (o del debito non superiore a € 25,82) relativo alla liquidazione del periodo precedente (novembre 2009 o terzo trimestre 2009).

Andrà, poi, scomputata l'IVA a credito risultante da:

- acquisti e importazioni registrati dall'1.12.2009 al 20.12.2009, per i contribuenti mensili;
- acquisti e importazioni registrati dall'1.10.2009 al 20.12.2009, per i contribuenti trimestrali.

Termini e modalità di versamento dell'acconto IVA: Il versamento dell'acconto IVA va effettuato telematicamente (direttamente o tramite un intermediario abilitato) utilizzando il mod. F24, in cui andrà indicato:

Codice tributo acconto IVA per i mensili	6013
Codice tributo acconto IVA per i trimestrali	6035
Periodo di riferimento	2009

Il termine ultimo per effettuare il versamento cade il 27 dicembre dell'anno di riferimento e, quindi, quest'anno l'acconto IVA 2009 deve essere pagato entro il 28 dicembre 2009 (essendo il 27 domenica).

L'acconto IVA non può essere rateizzato, ma può essere compensato con i crediti risultanti dal

ACCONTO IVA 2009 ENTRO IL 28.12.2009

mod. UNICO e dalle denunce previdenziali.

Sanzioni: L'omesso, tardivo o insufficiente versamento dell'acconto IVA è punito con una sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato.

E', tuttavia, possibile ricorrere al ravvedimento operoso, che consente la riduzione della sanzione amministrativa a:

- 2,5%, nel caso di versamento entro 30 giorni dalla scadenza originaria e, quindi, in questo caso, entro il 27.01.2010;
- 3%, nel caso di versamento entro il termine di presentazione della dichiarazione (IVA) relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (dichiarazione I-VA/2010, relativa al 2009, quindi, entro il 30.09.2010 per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

Affinché si perfezioni l'istituto del ravvedimento operoso, è necessario che vengano effettuati contestualmente i seguenti versamenti:

- pagamento dell'imposta o della differenza d'imposta dovuta e non versata;
- pagamento degli interessi legali (pari al 3% annuo), commisurati all'imposta dovuta, maturati a partire dal giorno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato, fino al giorno in cui avviene effettivamente il pagamento;
- pagamento della sanzione ridotta dovuta.

Questi i codici tributo di sanzione e interessi:

Codice tributo sanzione pecuniaria	8904
Codice tributo interessi da ravvedimento	1991

Busto Arsizio, 9 dicembre 2009